

# COMUNE DI NURAGUS

## PROVINCIA DI NUORO

### REGOLAMENTO

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

**Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29.12.2000**

---

#### **Articolo 1**

Presupposto dell'imposta

Il Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è, quello previsto dal comma 2 dell'art. 1 del Decreto 30 dicembre 1992 n° 504 ("Riordino della finanza degli Enti territoriali"), **"il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"**.

#### **Articolo 2**

Determinazione dell'aliquota e delle detrazioni di imposta

Il Consiglio Comunale è competente per l' istituzione e l' ordinamento dell' imposta I.C.I., le aliquote e le detrazioni d' imposta sono stabilite dalla Giunta Municipale e la deliberazione costituisce un allegato al Bilancio di Previsione.

#### **Articolo 3**

Esenzione Enti Pubblici

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 **"Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, nonché dai comuni se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 (del D.Lgs. 504/92), dalle Comunità Montane dai Consorzi fra detti Enti, delle Unità Sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle C.C.I.A.A. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;"**,

e dell'art. 59 comma, 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97 ”**Con Regolamento i Comuni possono disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle aziende Unità Sanitarie Locali, non destinate esclusivamente ai compiti istituzionali**”, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

#### **Articolo 4**

Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, “**Con Regolamento i Comuni possono stabilire che l'esenzione dal pagamento dell'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92 (gli immobili utilizzati da Enti non commerciali come individuati dal Testo Unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20.05.1985 n° 222, “di attività di religione o di culto, di quelle dirette alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”)**”, si stabilisce che per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, l'esenzione, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale.

#### **Articolo 5**

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 446/97 “**Con Regolamento i Comuni possono considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto**”, si dispone che le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale,

ancorché distintamente iscritti in catasto, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa.

### **Articolo 6**

Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97 “**Con Regolamento i Comuni possono considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela**”, si dispone che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

La concessione in uso gratuito deve essere dimostrata mediante autocertificazione.

### **Articolo 7**

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 “**Con regolamento i Comuni possono determinare periodicamente per aree omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso**”, si stabilisce che:

il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria del territorio comunale (Allegato A) è il seguente in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

Zona tipo A £./mq. 38.000 - €. 19,63

Zona tipo B £./mq. 47.000 - €. 24,27

Zona tipo C £./mq. 50.000 - €. 25,82

Zona tipo D £./mq. 9.000 - €. 4,65

I valori determinati per l'anno 1999 di cui al comma 1, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

## **Articolo 8**

### Modalità di versamento

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, "**Con Regolamento i Comuni possono stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri**", si stabilisce che i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

I versamenti dovranno essere effettuati, secondo le modalità tuttora vigenti, sul c.c.p. intestato al Servizio Tesoreria Comunale I.C.I.

## **Articolo 9**

### Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D.Lgs. 446/97 "**Con Regolamento i Comuni possono stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari**", la Giunta Municipale, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con propria deliberazione:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di sei mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

## **Articolo 10**

### Liquidazione ed accertamento

Il termine entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è stabilito non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

## **Articolo 11**

### Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera m) **“Con Regolamento i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n° 218, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. A seguito della definizione, le sanzioni, dovute per il tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge”** è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.

## **Articolo 12**

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina prevista dalla legge istitutiva dell'Imposta Comunale sugli Immobili, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (“Riordino della finanza degli Enti territoriali”) e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 13**

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento, come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2001.